

Prot. n. 22/S.R./2026

Milano, 21 settembre 2026

Al Provveditore Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria per la Regione Lombardia
Dr.ssa Maria Milano
MILANO

e, p.c.

Alla Segreteria Generale SAPPE
Dr. Donato Capece
ROMA

**Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alla gestione dei giorni di riposo
interposti tra periodi di malattia.**

La scrivente Organizzazione Sindacale SAPPE – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, nell'interesse del personale del Corpo, ritiene opportuno sottoporre alla cortese attenzione di codesto Provveditorato una questione di carattere generale concernente la corretta gestione dei giorni festivi o di riposo settimanale interposti tra due periodi di assenza per malattia, al fine di acquisire univoci chiarimenti interpretativi e garantire uniformità di comportamento presso gli Istituti penitenziari della Regione Lombardia.

La questione riveste particolare interesse in considerazione delle differenti modalità applicative che, a quanto risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale, possono verificarsi nella gestione amministrativa di tali fattispecie, soprattutto con riferimento agli eventuali obblighi di comunicazione e di certificazione posti a carico del dipendente relativamente alla giornata non lavorativa interposta.

La problematica deve essere esaminata anche alla luce della nota dell'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 17 marzo 2014, concernente la problematica dei giorni festivi o di riposo interposti tra due periodi di malattia, nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.

In particolare, appare necessario distinguere il profilo relativo alla continuità dell'assenza per malattia da quello, diverso e autonomo, concernente gli eventuali adempimenti formali richiesti al dipendente per la giornata festiva o di riposo che si collochi tra due periodi di malattia.

Sotto il primo profilo, la disciplina richiamata sembrerebbe ricondurre nell'ambito di un unico periodo continuativo di assenza le giornate non lavorative che si collochino tra due periodi di malattia, laddove non vi sia stata una effettiva ripresa dell'attività lavorativa.

Resta, tuttavia, da chiarire se tale principio comporti automaticamente anche l'obbligo, per il dipendente, di effettuare una specifica comunicazione di malattia e/o di produrre una ulteriore certificazione medica con riferimento alla singola giornata di

riposo interposta.

Si tratta di un aspetto che, a giudizio della scrivente, merita un preciso approfondimento, considerato che la ricomprensione della giornata non lavorativa nell'ambito dell'assenza continuativa per malattia e l'eventuale sussistenza di autonomi obblighi comunicativi o certificativi costituiscono profili distinti, che non dovrebbero essere automaticamente sovrapposti.

La necessità di un chiarimento appare ancora più rilevante laddove l'eventuale inosservanza di tali adempimenti possa assumere rilievo sotto il profilo disciplinare.

In tale prospettiva, si ritiene necessario che il personale possa conoscere con assoluta chiarezza quali siano gli obblighi concretamente posti a suo carico, nonché le relative fonti normative, contrattuali, regolamentari o disposizioni di servizio.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale **chiede** a codesto Provveditorato Regionale di voler fornire un puntuale chiarimento in merito ai seguenti quesiti:

- 1. Se il giorno festivo o di riposo settimanale interposto senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, in assenza di ripresa del servizio, debba essere considerato parte integrante dell'unico periodo continuativo di malattia, secondo i principi richiamati nella nota DAP del 17 marzo 2014.**
- 2. Se, in tale circostanza, il dipendente sia tenuto ad effettuare una distinta comunicazione di malattia riferita specificamente alla giornata festiva o di riposo interposta.**
- 3. Se sia richiesta una specifica certificazione medica riferita alla singola giornata non lavorativa interposta tra due periodi di malattia.**
- 4. Qualora tali adempimenti risultino dovuti, quale sia la precisa fonte normativa, contrattuale, regolamentare o di servizio dalla quale discendano, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e certificazione posti a carico del dipendente.**
- 5. Se codesto Provveditorato abbia impartito alle Direzioni degli Istituti penitenziari della Regione Lombardia specifiche disposizioni operative in materia.**
- 6. Se, allo stato, venga garantita una uniforme applicazione della disciplina presso gli Istituti penitenziari della Lombardia.**

La scrivente ritiene infatti che, su una materia suscettibile di incidere direttamente sulla posizione giuridica e disciplinare del personale, sia necessario assicurare chiarezza degli obblighi, certezza delle relative fonti e uniformità delle modalità applicative su tutto il territorio regionale.

Il chiarimento richiesto non è pertanto riferito a una specifica posizione individuale, ma è finalizzato ad acquisire un indirizzo generale e uniforme che consenta di evitare interpretazioni difformi e di garantire al personale la piena conoscibilità degli adempimenti eventualmente previsti in relazione ai giorni festivi o di riposo interposti tra periodi di malattia.

Si confida, pertanto, in un sollecito e puntuale riscontro da parte di codesto Provveditorato, auspicando che i chiarimenti forniti possano costituire riferimento comune per tutte le Direzioni degli Istituti penitenziari della Regione Lombardia.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Dr. Alfonso Greco

